

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 119  
DLGS 267/2000, FINALIZZATO ALL'ORGANIZZAZIONE E LA  
GESTIONE DI CORSI DI MUSICA NEL COMUNE DI AGLIANA.  
PERIODO OTTOBRE 2024 - GIUGNO 2026.**

**- SCRITTURA PRIVATA -**

**L'anno duemila ventiquattro, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_**

con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

**TRA**

**L'Amministrazione Comunale di Agliana** (di seguito anche "Amministrazione" o "Comune") – Codice Fiscale/Partita IVA 00315980474 con sede in Agliana, Piazza della Resistenza n. 2, rappresentato da Paolo Pierucci, nato a Pistoia il 21/03/1964 in qualità di Responsabile dell'UOC 8 "Servizio Cultura, Biblioteca, Gemellaggi, Comunicazione istituzionale e Rapporti con le Associazioni" – di seguito denominato funzionario - nominato alla funzione ricoperta con Decreto sindacale n. 15 del 26/06/2024 il quale interviene al presente atto nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 107, co. 3 lett. c) del D.Lgs 267/00 e ss.mm., e

**l'Associazione Armonie in Villa** (di seguito anche "soggetto contraente" o "Associazione") – C.F. e P.I. 90058900474, con sede legale in Via Buonafonte n. 1 – 51100 Pistoia (PT), in persona del legale rappresentante dott. Costantino Frullani, CF FRLCTN71L11G713N.

## **PREMESSA**

**Visto** l'art. 12 della Legge n. 241/1990 “e ss.mm. ed integrazioni secondo cui *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione (...) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*;

**Visto** l'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 “Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni” il quale recita: *“In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”*;

**Considerato** che:

- è volontà dell'Amministrazione stipulare un Accordo di collaborazione con un soggetto giuridico interessato alla gestione, organizzazione e realizzazione di corsi di musica nel Comune di Agliana,
- conseguentemente, con determinazione n. 409 del 01.08.2024 è stata indetta la procedura di scelta di un operatore privato con cui collaborare e pertanto si è approvato apposito Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di un soggetto giuridico cui affidare l'organizzazione, la gestione e la realizzazione di corsi di musica nel Comune di Agliana, ritenendo che la fattispecie in

esame ben si prestasse ad essere oggetto di un Accordo di collaborazione ex art. 119 Dlgs 267/2000 con soggetti privati cui offrire l'uso temporaneo di un locale di proprietà comunale, oltre alla visibilità e pubblicità garantita sul sito istituzionale dell'Ente, in cambio dell'organizzazione, gestione e realizzazione di corsi di musica garantiti dal soggetto selezionato a corrispettivi imposti dal Comune e parametrati alle tariffe deliberate dalla Giunta comunale;

**Viste** le manifestazioni di interesse pervenute ed il verbale della Commissione esaminatrice redatto in data 05.09.2024, con il quale, per le motivazioni ivi riportate, si individuava il soggetto nell'Associazione Armonie in Villa, P.I. 90058900474, nella persona del legale rappresentante dott. Costantino Frullani, CF FRLCTN71L11G713N;

**Vista** la determinazione n. ----- del ----- con la quale è stato approvato il verbale della commissione esaminatrice e conseguentemente è stato individuato il soggetto con il quale stipulare apposito Accordo di collaborazione nell'Associazione Armonie in Villa, sotto meglio specificata;

**Dato atto** che il presente documento non comporta spese e che con il presente Accordo sono previsti da un lato corrispettivi del servizio agevolati a favore dell'utenza, predeterminati dal Comune sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale (le tariffe sono state approvate con D.G.C. n. 27 del 10/04/2014) ed incassati direttamente dal soggetto contraente e dall'altro, in corrispondenza di incassi non parametrati al mercato da parte del soggetto individuato con l'Avviso, il Comune mette gratuitamente a disposizione un

locale posto al primo piano del Teatro Comunale Il Moderno in Piazza A.

Magnani unitamente alle attrezzature dedicate (pianoforte a muro);

**Ritenuto** opportuno stabilire di comune accordo i rispettivi impegni al fine di assicurare la realizzazione dei corsi di musica di cui all'oggetto,

Tutto ciò premesso

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

#### **Art. 1 - Valore della premessa**

La premessa s'intende approvata dalle parti, nonché condivisa ed accettata, senza riserva alcuna, con inerenza agli obblighi ed i doveri ivi richiamati, nonché agli incumbenti che discendono dagli atti nella stessa richiamati, anche se essi non vengano ripetuti nell'articolato di seguito steso.

#### **Art. 2 – Parte privata contraente con l'Amministrazione Comunale**

Il soggetto contraente è **l'Associazione Armonie in Villa**, C.F. e P.I. 90058900474, con sede legale in Via Buonafonte n. 1 – 51100 Pistoia (PT), in persona del legale rappresentante dott. Costantino Frullani, CF FRLCTN71L11G713N .

Quale destinatario dei benefici derivanti dal presente atto, con riguardo a tutti gli aspetti contabili, fiscali e tributari derivanti dallo stesso, il soggetto contraente si assume tutte le responsabilità civili ed amministrative connesse alla violazione del presente Accordo o delle singole norme imperative regolanti la materia;

In relazione ai possibili danni che possano derivare a persone o cose dall'esecuzione del presente Accordo, l'Associazione risponde, per quanto

previsto dall'art. 40 comma 2 C.P., in caso di mancata attuazione puntuale degli obblighi assunti sul piano della sicurezza connessa allo svolgimento dei predetti corsi.

### **Art. 3 – Finalità e oggetto dell'Accordo**

Il Comune di Agliana offre agli utenti interessati la possibilità di usufruire di corsi di musica individuali organizzati da un soggetto giuridico in possesso dei requisiti necessari.

La gestione, organizzazione e realizzazione dei corsi suddetti viene affidata al soggetto contraente per effetto della stipula del presente Accordo di collaborazione sulla base della proposta formativa presentata.

Il presente Accordo costituisce attuazione e disposizione di dettaglio di quanto previsto nell'Avviso pubblico approvato con determinazione n. 409 del 01/08/2024 e della proposta formativa presentata dal soggetto selezionato. Le disposizioni facenti parte dell'Avviso sopradetto si intendono qui richiamate e parte del presente accordo.

### **Art. 4 – Sede e modalità di svolgimento dell'attività formativa e durata dell'Accordo**

I corsi saranno tenuti presso un locale posto al primo piano del Teatro Comunale Il Moderno in Piazza A. Magnani messo gratuitamente a disposizione la cui planimetria è allegata all'avviso pubblico sopramenzionato ed è approvata quale parte integrante della determinazione n. 409 del 01/08/2024 del Comune di Agliana.

Il locale è dotato di un pianoforte a muro. Sarà a cura e spese del soggetto selezionato l'accordatura dello strumento.

Il soggetto selezionato per lo svolgimento dei corsi di musica, ha diritto all'uso gratuito del locale negli orari concordati con l'Associazione Il Moderno, attuale gestore del Teatro, che rende disponibile il locale secondo quanto stabilito dalla convenzione di gestione del Teatro Il Moderno fra l'Associazione Il Moderno stessa ed il Comune di Agliana.

L'Associazione Armonie in Villa prenderà visione delle condizioni di sicurezza vigenti nella struttura e si impegna a seguire le prescrizioni fornite dall'Associazione il Moderno.

Il locale non è destinato all'esclusivo utilizzo dell'Associazione Armonie in Villa che pertanto si impegna:

- a) a lasciare in ordine il locale,
- b) non collocare nei locali del Teatro strumenti, arredi o quant'altro senza la preventiva autorizzazione dell'Associazione Culturale Il Moderno;
- c) rispettare tassativamente gli orari di utilizzo concordati;
- d) sostenere le eventuali spese derivanti dal ripristino dei beni, strumenti o arredi danneggiati durante la loro presenza nel locale.
- e) a non programmare attività nel locale dopo le ore 20.
- f) a garantire le aperture e chiusure dei locali con proprio personale, avendo cura di lasciare il locale adibito ai corsi di musica idoneo ad altre attività ospitate.

Il soggetto contraente assume ogni responsabilità non accampando diritti o pretese nei confronti del Comune in caso di infortunio che dovesse occorrere al proprio operatore o ai corsisti, rispondendo direttamente e con mezzi propri dei danni che dovesse arrecare a terzi.

**Art. 5 - Modalità di svolgimento dell'attività formativa e durata dell'Accordo**

I corsi di musica devono essere garantiti nel periodo corrispondente all'anno scolastico, da ottobre a giugno, più precisamente:

- da ottobre 2024 a giugno 2025
- da ottobre 2025 a giugno 2026

Il presente Accordo di collaborazione decorre dalla data di stipula ed è riferito agli anni scolastici suddetti.

E' prevista la possibilità di prorogare la durata dell'Accordo di collaborazione annualmente per un periodo di ulteriori due anni scolastici.

**Art. 6 – Corsi e corrispettivi, contributi e utenze.**

Per la frequenza ai corsi il soggetto contraente non potrà richiedere un corrispettivo superiore alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale con delibera n. 27 del 10/04/2014, come di seguito meglio specificate:

- € 40,00 mensili per lezioni individuali di mezz'ora settimanale,
- € 60,00 mensili per lezioni individuali di 45 minuti settimanali,
- € 80,00 mensili per lezioni individuali di un'ora settimanale.

Le tariffe potranno essere oggetto di revisione da parte della Giunta comunale.

Del pagamento delle quote dovrà essere rilasciata ai partecipanti ai corsi idonea documentazione fiscale (ricevuta o fattura) secondo il proprio regime fiscale.

**Art. 7 - Oneri a carico del soggetto contraente**

L'Associazione Armonie in Villa, si assume tutti gli obblighi indicati espressamente nell'Avviso pubblico e necessari alla realizzazione delle proposte formative presentate.

L'Associazione Armonie in Villa in relazione alle proposte suddette, assume potestà organizzativa e gestionale - con obbligazione di risultato, nei confronti dell'Amministrazione Comunale - nel realizzare le attività indicate nelle proposte.

A tal fine, il soggetto incaricato presenta annualmente, a conclusione di ogni anno educativo:

- una RELAZIONE conclusiva dell'attività svolta, dalla quale risultino anche i dati delle iscrizioni pervenute ed accolte ed i corsi effettivamente attivati;
- Il report di un'indagine di gradimento rivolta a tutti gli allievi in forma anonima.

In merito alla PUBBLICIZZAZIONE DEI CORSI il soggetto contraente deve farsi carico della realizzazione e della stampa del materiale informativo delle varie attività in programma, nel quale deve essere *obbligatoriamente* riportato il logo del Comune di Agliana. Tale materiale dovrà essere preliminarmente visionato dall'UOC 8 - Servizio Cultura, Biblioteca, Gemellaggi,

Comunicazione istituzionale e Rapporti con le Associazioni - del Comune di Agliana che provvederà a pubblicarlo in apposita sezione del sito del Comune di Agliana.

Per quanto riguarda le *ISCRIZIONI AI CORSI* è a carico dell'Associazione la consegna dei moduli di iscrizione all'utenza, la relativa raccolta dei moduli compilati e l'istruttoria delle domande di iscrizione.

Si precisa che la sola consegna agli utenti interessati del modulo di iscrizione da compilare potrà essere effettuata anche dal Comune di Agliana sia presso l'URP sia utilizzando il sito istituzionale.

In nessun caso il beneficiario potrà far valere, nei confronti di terzi, il presente Accordo per ottenere vantaggi o preferenze, quale promanazione dell'interesse pubblico delle attività oggetto in gestione.

**Art. 8 - Responsabilità dell'Associazione e manleva dell'Amministrazione.**

L'Associazione, nell'esecuzione del progetto e di tutte le attività da esso derivante, assume in proprio tutte le responsabilità per danni, eventualmente arrecati al Comune ed a terzi, che dovessero verificarsi nell'ambito delle iniziative, con l'obbligo della scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni in materia di rispetto, tutela e sicurezza dei luoghi e di sicurezza, salute e benessere delle persone, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dal loro operato.

L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna derivante dall'organizzazione di tutte le attività del progetto formativo oggetto del

presente Accordo per i danni arrecati a persone o cose, sia dalle parti private contraenti sia da chi opera a loro nome e conto. Tali responsabilità sono integralmente assunte dall'Associazione in quanto soggetto attuatore del progetto formativo che all'atto della stipula depositerà copia di polizza di responsabilità civile (RCT).

- L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione per inadempimento del presente Accordo laddove ricorrano le seguenti condizioni: a) accertato grave danno di immagine all'Amministrazione Comunale per improprio utilizzo delle risorse ed assoluta inefficacia nell'attuazione del progetto; b) discordanza sostanziale tra le attività svolte e quelle previste dal progetto; c) violazione rilevante di ogni singola previsione del presente Accordo. Alla risoluzione si potrà pervenire previa contestazione presentata a mezzo PEC che evidenzi e descriva la gravità della violazione o dell'inadempimento e, assegnato un termine di 10 giorni per controdedurre, disponga l'eventuale risoluzione unilaterale per inadempimento.

#### **Art. 9 – Dichiarazioni congiunte**

Le parti dichiarano:

- di osservare il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, nonché le norme previste nel “Codice di comportamento” approvato dalla Giunta del Comune con deliberazione n. 7 del 30.1.2014, consapevoli che l'inadempienza a tali disposizioni comporterà la risoluzione della presente convenzione;

di impegnarsi ad attuare, oltre a quelle espressamente indicate nella presente convenzione, tutte le misure volte a favorire la massima tutela degli utenti, nonché a scambiarsi le informazioni finalizzate al corretto svolgimento del servizio.

**Art. 10 - Garanzia di Protezione e Riservatezza dei dati personali (privacy).**

Il Comune di Agliana dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento U.E. 679/2016 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente atto, potrà trattare i dati personali dei contraenti sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di Legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento si possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento U.E. 679/2016.

Il Titolare del trattamento dati è Comune di Agliana, in persona del sindaco pro tempore dott. Luca Benesperi (con sede in Agliana – Piazza della Resistenza 2 ).

Il Responsabile per la protezione dati (DPO) del Comune di Agliana è l'Avvocato Michele Gorga che può essere contattato scrivendo presso la sede legale del Comune all'indirizzo di posta elettronica [dpo.privacy@comune.agliana.pt.it](mailto:dpo.privacy@comune.agliana.pt.it)

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito del Comune di Agliana, accedendo alla sezione privacy.

**Art. 11 – Foro competente - Esclusione clausola arbitrale**

Per ogni controversia è competente il Foro di Pistoia. E' esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente Accordo ad arbitri.

**Art. 12 - Norme di rinvio e registrazione.**

Per quanto non espressamente previsto, il presente Accordo è regolato dalle norme di Diritto Privato, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 1 della Legge n. 241/1990. Essendo il presente un atto integrativo dei provvedimenti amministrativi indicati in premessa, ogni controversia sulla sua applicazione resta attribuita alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, a norma dell'art. 133, del D.Lgs. n. 104/2010.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo e a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Per l'Amministrazione Comunale, Dott. Paolo Pierucci (firmato digitalmente)<sup>1</sup>

Per l'Associazione Armonie in Villa, Legale Rappresentante Dott. Costantino Frullani (firmato digitalmente)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa